

Ordinanza
concernente il versamento di un'indennità unica
al personale dell'Amministrazione federale
nel 2005 e nel 2006

del 10 dicembre 2004 (Stato 17 gennaio 2006)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 15 della legge del 24 marzo 2000¹ sul personale federale,
ordina:

Art. 1 Diritto all'indennità

¹ Nel 2005 e nel 2006 ricevono un'indennità unica non assicurata gli impiegati:

- a. dei dipartimenti e della Cancelleria federale;
- b. delle unità decentralizzate dell'Amministrazione federale secondo l'allegato all'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, eccettuati quelli delle unità decentralizzate del Dipartimento federale dell'interno e dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale;
- c. dei Servizi del Parlamento;
- d. dei Tribunali federali e delle Commissioni di ricorso.

² Hanno diritto all'indennità:

- a. gli impiegati il cui rapporto di lavoro non è limitato nel tempo, se esso è iniziato prima del 1° gennaio dell'anno in cui l'indennità è dovuta e non è sciolto al momento della concessione della stessa o non è disdetto a seguito di pensionamento anticipato volontario o di passaggio a un altro datore di lavoro ai sensi del capoverso 1;
- b. gli impiegati il cui rapporto di lavoro è limitato nel tempo, se esso è iniziato prima del 1° gennaio dell'anno in cui tale indennità è dovuta e dura almeno fino al 31 dicembre;
- c.³ le persone in formazione.

Art. 2 Ammontare

¹ L'ammontare dell'indennità è fissato dopo le trattative con le associazioni del personale e nel quadro dei crediti stanziati dal Parlamento per le misure salariali.

RU 2004 5261

¹ RS 172.220.1

² RS 172.010.1

³ Introdotta dal n. I dell'O del 9 dic. 2005 (RU 2006 19).

² Per il calcolo dell'indennità si tiene conto delle seguenti prestazioni del datore di lavoro al momento del versamento:

- a. stipendio ai sensi dell'articolo 36 dell'ordinanza del 3 luglio 2001⁴ sul personale federale (OPers);
- b. indennità di residenza ai sensi dell'articolo 43 OPers;
- c. indennità di funzione ai sensi dell'articolo 46 OPers;
- d. indennità speciali ai sensi dell'articolo 48 OPers, escluse le indennità per lavoro a squadre;
- e. assegni di custodia ai sensi dell'articolo 51 OPers.

³ L'ammontare dell'indennità dipende dal tasso di occupazione al momento del versamento della stessa.

Art. 3 Eccezioni

Non hanno diritto all'indennità:

- a. gli impiegati le cui prestazioni corrispondono alla valutazione C;
- b. gli impiegati le cui prestazioni corrispondono alla valutazione B e il cui stipendio supera l'importo massimo del livello di valutazione B;
- c.⁵ gli impiegati ai quali, in caso di valutazione inferiore della funzione, è garantito in termini nominali lo stipendio attuale (garanzia dei diritti acquisiti);
- d. gli impiegati provenienti dall'esterno dell'Amministrazione federale, durante il periodo di prova;
- e. i collaboratori il cui impiego è irregolare;
- f. i praticanti, inclusi i praticanti delle scuole universitarie e delle scuole universitarie professionali;
- g. i pensionati rioccupati dalla Confederazione;
- h.⁶ gli impiegati che al momento del versamento si trovano in congedo non pagato, in linea di massima non hanno diritto all'indennità. I servizi sono liberi di fare eccezioni.

Art. 4 Versamento

¹ L'indennità è versata unitamente allo stipendio di marzo.

² L'indennità è versata dal datore di lavoro con il quale la persona impiegata intrattiene un rapporto di lavoro al momento del versamento.

⁴ RS 172.220.111.3

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2005 (RU 2006 19).

⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 9 dic. 2005 (RU 2006 19).

Art. 5 Diritto previgente: modifica

L'ordinanza del 18 dicembre 2002⁷ sull'assicurazione degli impiegati dell'Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA è modificata come segue:

Art. 3

...

Art. 6 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005 ed è valida fino al 31 dicembre 2006.

⁷ RS 172.222.020

